

# ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE

## CAPITOLATO SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CIG Z171E1AA07

### ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento da parte del Parco Nazionale Val Grande, del servizio di brokeraggio assicurativo, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "broker"), ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. e del regolamento ISVAP del 16.10.2006 n. 5 e s.m.i.

### ART. 2 DURATA

Il servizio avrà durata **triennale** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'ente, fatta salva la possibilità di proroga tecnica, a semplice richiesta, per un periodo fino a 120 giorni, nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs 50/2016, il Parco si riserva di affidare, all'aggiudicatario della gara, la ripetizione dell'appalto per un periodo di pari durata. Detta facoltà deve essere esercitata entro e non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto

### ART. 3 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker si impegna a fornire al Parco Nazionale Val Grande supporto completo in materia assicurativa, specificando che relazioni, proposte, report e pareri, dovranno essere formulati per iscritto, (anche a mezzo e-mail, pec).

In particolare il Broker dovrà fornirà le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Ente, consistente in:
  - individuazione dei settori di rischio ai quali l'ente è esposto in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali ed alla protezione del patrimonio e delle persone, anche in conseguenza di obblighi di legge;
  - valutazione del livello di rischio cui l'ente è soggetto;
- b) analisi e catalogazione delle polizze assicurative esistenti (vedi sommario delle polizze **allegato 1**) sia dal punto di vista del livello di copertura assicurativa, rispetto alle necessità assicurative verificate con l'analisi dei rischi, sia rispetto ad alcuni parametri significativi, quali compagnia assicuratrice, scadenza, rapporto premio/copertura;
- c) presentazione di un progetto di copertura assicurativa complessiva, corredato della relativa stima economica, coerente con le reali necessità assicurative del Parco, anche sulla base dell'analisi dei sinistri, razionale dal punto di vista delle scadenze dei contratti e dei premi assicurativi;
- d) assistenza tecnica nella definizione dei capitolati d'appalto dei contratti assicurativi in ottemperanza alle normative vigenti in materia, nella segnalazione delle compagnie d'assicurazione idonee a partecipare agli appalti;
- e) gestione dell'intero portafoglio assicurativo, comprendente le polizze assicurative in essere alla data di affidamento del servizio oggetto della presente gara d'appalto e le altre eventuali che l'amministrazione riterrà di contrarre sulla base delle proposte formulate dal broker, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, segnalazione di eventuali adempimenti obbligatori previsti dalle polizze (ad esempio regolazione premi), segnalazioni tempestive di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni (ad esempio il recesso in caso di sinistro da parte della Compagnia di Assicurazione) ed ogni altra connessa attività di gestione successiva alla stipula;
- f) gestione dei sinistri attivi ovvero quando il Parco si trova nella veste di danneggiato;
- g) gestione dei sinistri passivi: trattazione per conto e nell'interesse delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché a quelli verificatisi in epoca precedente o pendenti alla data di conferimento dell'incarico. Assistenza nel contraddittorio con i periti delle Compagnie, per la definizione del risarcimento del sinistro. Costante monitoraggio su tutti i sinistri per evitare eventuali prescrizioni o decadenze. Proposte di interventi per diminuire la sinistrosità;
- h) elaborazione di report **annuale** sulla situazione dei sinistri, con informazioni dettagliate rispetto ai sinistri liquidati, riservati o dichiarati senza seguito.
- i) azione di sollecito, nei confronti delle Compagnie nell'eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, supporto per l'adozione di provvedimenti dell'Ente Parco e ai fini di segnalazioni alle competenti autorità di controllo;
- j) rilascio di pareri, entro **5 giorni** lavorativi dalla richiesta dell'ente, in merito a coperture assicurative e garanzie fidejussorie e assicurative, da richiedere a terzi a garanzia delle responsabilità da questi derivanti, per l'affidamento di forniture di beni, servizi o lavori, e di concessioni;
- k) perizia di stima ai fini assicurativi dei beni immobili in disponibilità (proprietà, comodato, ecc.) dell'ente, da effettuarsi annualmente da parte di un soggetto qualificato, con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno di affidamento del servizio;

Al fine di una più efficiente resa del servizio, il broker, comunicherà formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di offerta.

#### **ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Il Responsabile Unico del Procedimento è Tullio Bagnati, Direttore del Parco Nazionale Val Grande.

In relazione all'importo contrattuale e alla natura delle prestazioni da effettuare, le verifiche ed i controlli e tutti gli altri compiti previsti dal D.lgs 50/2016, sull'esecuzione del contratto sono

attribuiti al Direttore dell'esecuzione del contratto è Tullio Bagnati, Direttore del Parco Nazionale Val Grande.

Le sanzioni, le penali, nonché le altre misure e i provvedimenti inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo, sono di norma assunti dal Responsabile del Procedimento.

#### **ART. 5 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL PARCO NAZIONALE VAL GRANDE.**

Le polizze assicurative, stipulate dall'Ente Parco, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono elencate nell'**allegato 1** per un ammontare complessivo annuo di premi assicurativi lordi pari ad € **14.702,86**.

#### **ART. 6- GESTIONE DELLE POLIZZE E PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per l'ente in quanto la prestazione del broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, direttamente dalle sole compagnie assicuratrici, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei contratti assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica presentata in sede di gara.

Tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi.

L'ente verserà alle compagnie assicuratrici per il tramite del broker i premi inerenti i contratti che verranno stipulati, nonché le franchigie relative ai sinistri liquidati dalle compagnie.

L'ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle compagnie di assicurazione.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le modalità di calcolo dovranno sempre essere espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

L'importo stimato per l'appalto per la durata di 3 (TRE) anni, è stimato in € 5.400,00, e conteggiando l'eventuale ripetizione del servizio, in € 10.800,00. Il suddetto valore è stato stimato sulla base delle provvigioni derivanti dalle polizze assicurative vigenti dell'Ente Parco.

#### **ART. 7 - RISOLUZIONE ANTICIPATA**

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. la mancata attuazione anche parziale da parte della società di brokeraggio, del servizio autorizzato dall'ente.

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. anche nel caso di mancato rispetto, nel corso di esecuzione dell'incarico, di quanto stabilito in materia di commissione, nonché nel caso in cui la proposta di copertura assicurativa sia ritenuta insoddisfacente o ancora il servizio non risponda alle necessità organizzative dell'ente.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del contratto per inadempimento non pregiudica la messa in atto delle azioni di risarcimento per i danni subiti dall'ente.

#### **ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, dovrà presentare, prima della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10% del valore (calcolato con le modalità già descritte al precedente art. 6) del servizio affidato.

L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Ente può

incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta del broker aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/=)

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Parco Nazionale Val Grande.

Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

#### **ART. 10 - PENALITÀ**

La formale contestazione di inadempimenti contrattuali alla società di brokeraggio potrà comportare l'applicazione di penali, come di seguito specificato, salvo comprovate cause di forza maggiore che il broker dovrà specificare per iscritto.

<b>Causa</b>	<b>Penale applicata</b>
Mancata assistenza nella definizione dei capitolati d'appalto dei contratti nei termini richiesti formalmente dall'Ente.	Applicazione di una penale fino ad un massimo di € 500,00.
Ritardi nella resa delle prestazioni di cui all'art. 3, in particolare la consegna della perizia di stima degli immobili in disponibilità all'Ente Parco	Applicazione di una penale fino ad un massimo di € 500,00.
Mancata apertura di un sinistro a seguito denuncia da parte dell'ente.	Applicazione di una penale fino ad un massimo di € 500,00.

Alla terza contestazione per irregolarità del servizio, con applicazione di penale nel corso dello stesso anno solare, il Parco Nazionale Val Grande potrà procedere alla risoluzione del contratto con decorrenza immediata e senza alcuna pretesa da parte del broker.

#### **ART. 11 - PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informiamo che i dati forniti per le finalità connesse alla procedura di gara, per la stipula e gestione del contratto, saranno oggetto di trattamento da parte dell'ente, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in conformità alle leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.

Il broker ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m. i.

A tal fine si impegna a comunicare all'Ente il conto dedicato, anche in via non esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto, fatto salvo l'obbligo di comunicare anche le successive variazioni.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione, dei Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

Il Broker risponde di eventuali danno causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura di appalto.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI DEL PARCO**

Il Parco Nazionale Val Grande si impegna a :

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker il quale è tenuto a rapportarsi, per conto dell'Amministrazione con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, la percentuale di provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

#### **ART. 17- RISCHI DI INTERFERENZE**

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs 09/04/2008 n. 81, non si procede alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a zero.

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI VARIE**

E' vietata la cessione del servizio ad altra società, a pena la nullità del contratto.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto, è competente il **foro di Verbania**.

Il progetto di copertura assicurativa rimarrà di proprietà dell'Ente, che potrà a suo insindacabile giudizio scegliere se darvi esecuzione o meno, senza che dal broker possano essere sollevate eccezioni di sorta.

#### **ART. 19 -CONTRATTO D'APPALTO**

Il contratto d'appalto tra il Parco Nazionale Val Grande ed il broker aggiudicatario della gara verrà stipulato mediante scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso, sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016. Le spese di bollo del contratto sono a carico del broker aggiudicatario.

I seguenti documenti:

- il presente Capitolato Speciale;

- offerta tecnica presentata in sede di gara dal broker aggiudicatario in sede di gara, con le modalità previste dalla relativa lettera invito;
- offerta economica presentata in sede di gara dal broker aggiudicatario in sede di gara, con le modalità previste dalla relativa lettera invito.

visti, conosciuti dalle parti e firmati per integrale accettazione, si intenderanno facenti parte del presente contratto anche se non materialmente allegati.

#### **ART. 20 - SUBAPPALTO**

Tenuto conto della natura della prestazione oggetto del presente capitolato, alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio ed alle caratteristiche professionali offerte dal Broker, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016, è fatto divieto assoluto di ricorrere al subappalto ad eccezione delle attività di formazione del personale del Parco Nazionale Val Grande eventualmente offerte in sede di gara.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Allegato 1- sommario delle polizze assicurative dell'ente